

STATUTO

TITOLO I

Art. 1) Costituzione

L'ATENEO INTERNAZIONALE DELLA LIRICA, costituita in data 26 giugno 1996 con atto Repertorio N. 66094 Raccolta n. 14945 C.F. 01396660662 e P.I 01396660662.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede in Sulmona (Aq) in Vico dei Sardi, 9. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'Estero uffici direzionali operativi, filiali e succursali comunque denominate.

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

L'Associazione può svolgere in via secondaria e strumentale "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tale "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6 comma 1, CTS;

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche



essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione

di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4) Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi della normativa applicabile, dell'opera di lavoratori dipendenti e dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II

Art. 6) Associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo Settore, così come definiti dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) regolarmente iscritti al R.U.N.T.S., esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile, che ne facciano richiesta e ne condividano gli scopi e le finalità nel rispetto del presente statuto, delle deliberazioni degli organi associativi e delle norme nazionali e regionali in materia ed intendano collaborare per il perseguimento dei fini indicati nel presente statuto, purché abbiano sede legale o sede operativa autonoma in Abruzzo o in altre regioni italiane. Ai sensi del presente articolo per Organizzazione autonoma si intende quella identificata da un proprio codice fiscale. Ogni Ente associato è rappresentato all'interno dell'Associazione

dal proprio Legale Rappresentante; partecipa all'Assemblea dei soci, che è

regolata dai successivi articoli 9 e 10.

Sono associati i fondatori dell'Associazione, le persone fisiche, gli Enti

del Terzo settore regolarmente iscritti al RUNTS e coloro che successivamente

alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo

amministrativo a loro richiesta. Gli associati hanno parità di diritti e di

doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio

generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione

fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,

collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto,

dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di

contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento

della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione

(libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali

del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale

ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà

di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo

Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità,

un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia l'Organo

Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può

chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si

pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 8) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere

in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo

Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra

modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto

immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa

per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in

ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal

presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni

proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata

dell'Organo Amministrativo; Lo status di associato si perde in caso di:

cancellazione dell'associato dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

per decadenza conseguente a scioglimento dell'ente associato o perdita dei

requisiti soggettivi di adesione di cui all'art. 6 comma 1, del presente

Statuto. L'associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo l'avvenuto

scioglimento o la perdita dei requisiti di ammissione entro 30 (trenta) giorni

dal verificarsi dell'evento;

contro le suddette deliberazioni è sempre possibile il

ricorso all'assemblea. Nel caso in cui siano venute a

cessare le cause dell'esclusione, l'associato può essere

riammesso.

TITOLO III

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo

Art. 10) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del

bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo

delle cariche venute a scadere. L'assemblea deve inoltre essere convocata

ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia

fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto

di voto. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione

del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda

convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato

a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta

ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni

caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato

dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante

comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta)

giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata

la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo

voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto

plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo

di 5 (cinque) voti. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà

genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione

dell'assemblea, di potervi assistere ed esercitano il diritto di voto. Ciascun

associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante

speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe. Il voto si esercita in

modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza

anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la

verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario

nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti

dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il

relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di

assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei

partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il

Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità

di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti

l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati

partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di

convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità

non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti

condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

- convocare l'Assemblea degli associati;

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;

- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento

dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o

riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni

mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o

donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei

mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di

credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica

Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di

ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare,

procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche

mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa),

ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti

fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di

singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato

dall'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche

deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di 5 (cinque) membri determinato

dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono

scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi,

cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto

esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti

requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e

- dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con

- quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in

presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o

incompatibilità per Legge. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il

Presidente, Vicepresidente, Direttore Artistico, un Segretario-Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa, uno o

più componenti del Consiglio Direttivo, subentrano i primi tra i non eletti

nel corso dell'ultima elezione, nell'ordine di preferenza risultante dalla

graduatoria finale; in caso in cui l'elenco dei nomi dei non eletti risultasse

esaurito, ovvero non vi siano candidati non eletti disponibili ad accettare

la carica, il Consiglio direttivo deve convocare tempestivamente l'assemblea

degli associati per procedere alla sostituzione dei componenti cessati,

mediante nomina dei nuovi componenti per il restante periodo di compimento

del mandato di nomina in corso.

In ogni caso, qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio

direttivo originariamente eletti dall'assemblea, il Consiglio direttivo ancora

in carica è tenuto a convocare con la massima urgenza l'assemblea degli

associati per il reintegro dell'organo.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute

per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante

avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza

e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di

comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette)

giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere

convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del

Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i

componenti l'Organo di Controllo. Il Consiglio è in ogni caso validamente

costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti

tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo

siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a

maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del

Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità

non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti

condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento

dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i

fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti

all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere

documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove

sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si

redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto

sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in

modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non

partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun

consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere

incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo

dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale

da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto

di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio

astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti il Consiglio

Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori

dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392,

2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso

il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 12) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e

in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede

curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in

carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea

impossibilità ad agire personalmente, è sostituito dal Vicepresidente o

eventualmente il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni

mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 13) Organo di Controllo

A) Funzioni

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo collegiale o anche

monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 o qualora ne

ravvisi la necessità.

L'Organo di controllo deve essere costituito interamente da Revisori Legali

iscritti nell'apposito Registro. A tutti i componenti dell'Organo di controllo

si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare

riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs.

117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia

stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del

D.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

dai sindaci.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Organo di controllo

esercita la funzione di revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 30, comma

6, del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati temi. I componenti dell'Organo di controllo hanno

diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

I membri dell'Organo di controllo nominati dall'Assemblea durano in carica 3

(tre) esercizi e possono essere rinominati fino a 2 (due) mandati consecutivi.

Il ruolo di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quello di

componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea

nomina un revisore legale dei conti

o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Libri sociali

L'Associazione ha la tenuta dei seguenti libri sociali: libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Art. 16 Patrimonio

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 17) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

TITOLO V

Art.18 Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

Art.19 Disposizioni finali

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art.104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs.117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella

denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi,

nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver

ottenuto l'iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore.

Firma

Il Presidente

Giuseppe L. Bacci

Registrazione di Atto Privato

Il 28/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAX , serie 3 , numero 78

data di stipula: 04/05/2026

ident.vo telematico: TAX26L000078000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DBCGTN62C14I804K

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01396660662	DBC GTN62C14I804K			
-------------	-------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: